



# Ministero della Salute

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO l'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità;

VISTO il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2013, "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita";

ACQUISITA dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica;

**CONSIDERATO** il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014;

**TENUTO CONTO** dell'aumentato rischio cardiovascolare legato all'età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari;

**SENTITO** il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della salute;

**RITENUTO** di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico;

#### **DECRETA**

##### **Articolo 1 Ambito della disciplina**


1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (All.1).

2. È confermato il modello del certificato di cui all'allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (All.2).

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

08 AGO. 2014

IL MINISTRO DELLA SALUTE



**LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI  
MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA**

**DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA**

**1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:**

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

**MEDICI CERTIFICATORI**

1. I certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

**PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO**

- 1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva.
- 2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

**ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI E CONSERVAZIONE DEI REFERTI**

1. Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue:

- a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
- b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
- c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno

superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

**Certificato di idoneità alla pratica di  
attività sportiva di tipo non agonistico**

Sig.ra/Sig.....

Nata/o a.....il.....

residente a.....

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data....., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore.



Data Milano, 06/02/2014

Prot.n. HL.2014.0005182

Ai Direttori Generali  
ASL della Regione Lombardia  
Loro sedi

Al Presidente  
Federazione Medico Sportiva Italiana  
(FMSI)  
Viale Tiziano, 70  
00196 Roma

Al Segretario Regionale Lombardia  
Federazione Italiana Medici di Famiglia  
(FIMG)  
Via Teodosio, 31  
20131 Milano

Al Presidente Società Italiana di Medicina  
Generale (SIMG)  
Via del Pignoncino 9-11  
50142 Firenze

Al Presidente Regionale Lombardia  
Sindacato Nazionale Autonomo Medici  
Italiani (SNAMI)  
V.le Beatrice d'Este, 10  
20122 Milano

Al Segretario Regionale Lombardia  
Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP)  
P.zza Mozzarelli, 10  
46100 Mantova

All'Ufficio Scolastico Regionale per la  
Lombardia  
Via Pola 11  
2124 Milano

Ai Presidenti  
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e  
degli Odontoiatri della Regione Lombardia  
Loro sedi

p.c. All'Assessore allo Sport e Politiche per i  
Giovani  
dr. Antonio Rossi  
sede

Oggetto: certificazione attività sportiva non agonistica

La legge 30 ottobre 2013, n. 125, al comma 10-septies dell'art. 4, modifica ulteriormente la normativa concernente la certificazione per l'attività sportiva non agonistica che già negli ultimi mesi è stata oggetto di diversi interventi legislativi a livello nazionale.

Il comma in questione, dopo aver chiarito quali siano i medici abilitati a rilasciare i certificati in oggetto (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, relativamente ai propri assistiti, Medici Specialisti in Medicina dello Sport, Medici della Federazione Medico-Sportiva Italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), rimanda, per quanto concerne la definizione del tipo di accertamenti clinico-strumentali necessari per il rilascio dei certificati, a linee guida emanate con decreto del Ministro della Salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e sentito il Consiglio superiore di sanità.

Fino all'emanazione del Decreto Ministeriale eventuali accertamenti strumentali a completamento della visita medica, compreso quindi anche l'elettrocardiogramma, non sono da considerarsi obbligatori; sono i medici certificatori che decidono, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di eventuali ulteriori accertamenti.

Si precisa, infine, che per le persone già in possesso di un certificato per attività sportiva agonistica, qualunque sia lo sport praticato (visite da A1 a B5) e che praticano anche attività non agonistica, non deve essere richiesto un secondo certificato per l'attività non agonistica, ma è sufficiente la presentazione di copia del certificato per attività agonistica.

Le SS.LL in indirizzo sono pregate di dare la massima diffusione su tutto il territorio regionale a chi di interesse.

Distinti saluti

Il Direttore Generale  
Walter Bergamaschi  
